

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Raffaele Gaetano Antonio Frasca	Primo Presidente f.f.
Massimo Ferro	Presidente
Enzo Vincenti	Presidente
Carla Ponterio	Consigliere
Giuseppe Fuochi Tinarelli	Consigliere Rel.
Giuseppe Tedesco	Consigliere
Massimo Falabella	Consigliere
Mauro Criscuolo	Consigliere
Lucio Luciotti	Consigliere

Oggetto:

*RIC.CONTRO
DECISIONI DI
GIUDICI SPECIALI
(CONS. DI STATO
ETC.)

Ud.12/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21297/2025 R.G. proposto da:

Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato unitamente
all'avvocato

-ricorrente-

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controrricorrente-

nonché contro

██████████ Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████
██████████ Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████



Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Sas in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] Srl in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3435/2025 depositata il 17/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] Spa (*hinc*: [REDACTED] impugnava innanzi al TAR per il Lazio il decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015, con cui il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (*hinc*: ADM) aveva dato attuazione all'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che aveva ridotto di 500 milioni di euro, su base annua, a decorrere dal 2015, le risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e di coloro – gestori ed esercenti – che operano nella gestione e raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TU 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).



2. Deduceva, in particolare, che:

- il decreto direttoriale, pur affetto da illegittimità proprie, era viziato da illegittimità derivata per essere la norma primaria illegittima per contrasto con disposizioni costituzionali e con i principi fondamentali del Trattato UE e della CEDU;

- la norma avrebbe avuto natura di legge-provvedimento, in quanto diretta ad introdurre una misura puntuale, preordinata ad incidere sull'assetto delle concessioni e sulle disposizioni già oggetto della pregressa attività provvedimentale della P.A.;

- l'art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, nel disporre in via autoritativa una riduzione dei compensi del concessionario per le attività di gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, avrebbe leso il principio del legittimo affidamento con un intervento irrazionale e sproporzionato, sì da diminuire se non azzerare i proventi delle attività, e imponendo, tra l'altro, una rinegoziazione di contratti con gli operatori della filiera del gioco ai fini della ripartizione dei maggiori oneri, imposti in via diretta solo nei confronti dei concessionari;

- la disciplina, inoltre, era in irragionevole contrasto con i criteri direttivi di cui alla legge delega n. 23 del 2014, che prevedeva la revisione degli aggi e dei compensi per tutti i settori di gioco secondo criteri di progressività, mentre l'intervento attuato con la legge n. 190/2014 aveva riguardato solo il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS e con una riduzione fissa delle somme ancorata al numero di apparecchi a disposizione;

- il decreto direttoriale, infine, era illegittimo per eccesso di potere posto che aveva considerato, per la ripartizione degli oneri tra i concessionari, non le macchine effettivamente operative, ossia "in esercizio", ma anche gli apparecchi "in magazzino" e "in manutenzione straordinaria".



Sollevava, pertanto, la ricorrente questione di legittimità costituzionale sotto diversi profili, deducendo la violazione degli artt. 3, 41, 97 Cost. e 117 Cost. in riferimento all'art. 1 protocollo 1 CEDU.

3. Si costituivano ADM, nonché il Ministero delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pure queste ultime evocate in giudizio; la prima concludeva per il rigetto del ricorso, mentre le seconde eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.

4. Nel giudizio si costituivano, *ad adiuvandum*, le società [REDACTED] Srl, [REDACTED] Srl, [REDACTED] Srl, [REDACTED] Srl, [REDACTED] Sas, [REDACTED] [REDACTED] Srl, [REDACTED] Spa, [REDACTED] Srl, [REDACTED] Srl, [REDACTED] [REDACTED] Srl, [REDACTED] Srl, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Srl e [REDACTED] Srl.

5. Il TAR con ordinanza n. 12999/2015 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. per aver la disciplina ancorato la riduzione dei compensi al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario, senza considerare l'effettivo volume di giocate, e per il carattere limitativo dell'intervento, riferito ai soli giochi mediante apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, rispetto a quanto previsto dalla legge delega n. 23/2014.

Con riguardo all'art. 41 Cost., inoltre, quanto al versamento imposto, incidente in sé sul sinallagma contrattuale. Il TAR rilevava che, sebbene non apparisse, *prima facie*, violativo del principio di proporzionalità, tuttavia, in quanto determinato in misura fissa e non variabile e destinato ad operare a tempo indeterminato, era potenzialmente suscettibile di produrre "un peso insostenibile" per gli operatori della filiera ove i margini di redditività si fossero ridotti.

Parimenti irragionevoli erano le disposizioni che imponevano agli operatori della filiera di gioco di versare l'intero ammontare della raccolta ai concessionari, cui doveva seguire la ripartizione, da parte di questi ultimi,



delle somme residue, per aggi e compensi, con l'onere di rinegoziare i contratti, cui restava subordinato il versamento delle somme, trattandosi di previsione incidente autoritativamente sui rapporti negoziali – che venivano ingiustificatamente compressi - e da esporre i concessionari al rischio del mancato adempimento da parte degli operatori, senza che ciò facesse venire meno l'obbligo, per il concessionario, di versare allo Stato l'intera somma.

6. Nelle more del giudizio di costituzionalità interveniva l'art. 1, comma 920, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abrogava, dal 1° gennaio 2016, l'art. 1, comma 649, cit., di cui preservava l'applicazione, con il successivo comma 921, contenente norma di interpretazione autentica, solo per l'anno 2015 e con modalità diverse poiché stabiliva che la riduzione *"si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015"*.

7. La Corte costituzionale, alla luce dello *ius superveniens*, in base al quale la situazione risultava profondamente modificata *in melius* "sia per i concessionari" ora obbligati non più da soli e per l'intero, ma insieme a tutti gli altri operatori e in misura proporzionale, "sia per i gestori e gli esercenti, inizialmente obbligati a riversare l'intero ricavato delle giocate senza poter trattenere il loro compenso lordo spettante, ed ora obbligati anch'essi, ma solo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015", rimetteva, con la sentenza n. 125 del 2018, gli atti al TAR per una nuova valutazione.

8. Riassunto il giudizio, il TAR, con sentenza n. 10196 del 2019, dichiarava, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel merito, alla luce della nuova disciplina intervenuta e del diverso assetto dei rapporti tra le parti, rigettava il ricorso: la delimitazione del prelievo al solo anno 2015, le nuove modalità di corresponsione del *quantum* e i diversi criteri fissati per la ripartizione dello stesso tra concessionari e gli altri



operatori portavano ad escludere i lamentati vizi di legittimità costituzionale delle norme, nonché la stessa illegittimità del decreto direttoriale, tanto più per l'avvenuto recepimento da parte di ADM, con nota del 28 aprile 2016, di quanto stabilito con la legge n. 208/2015.

9. Avverso la decisione [REDACTED] proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 5302/2020 disponeva, d'ufficio, rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione Europea con riguardo alla compatibilità dell'art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 e succ. mod. con l'esercizio della libertà di stabilimento e prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE e con il principio della tutela del legittimo affidamento.

10. La Corte di giustizia, con sentenza del 22 settembre 2022, in C-475/20, rimetteva al giudice nazionale la valutazione se la normativa nazionale, che impone un prelievo avente per effetto una riduzione dei compensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, comportasse una restrizione della libertà garantita dall'art. 49 TFUE, delineando il percorso valutativo da seguire e precisando che una tale restrizione non poteva essere giustificata sulla scorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti al miglioramento delle finanze pubbliche.

Affermava poi che *"laddove l'articolo 49 TFUE sia applicabile, il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che riduca temporaneamente, durante la vigenza di convenzioni di concessione concluse tra delle società e l'amministrazione dello Stato membro di cui trattasi, il compenso dei concessionari pattuito nelle suddette convenzioni, salvo che risulti, tenuto conto dell'ampiezza dell'impatto di tale riduzione sulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, nonché dell'eventuale carattere improvviso e imprevedibile di tale misura, che ai concessionari in parola non è stato lasciato il tempo necessario per adeguarsi a questa nuova situazione"*.



11. Il Consiglio di Stato, alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia, disponeva consulenza tecnica d'ufficio per valutare l'influenza del prelievo sul settore e sulle società ricorrenti ed accertarne l'effettiva incidenza sistemica, in esito alla quale rigettava l'appello.

11.1. In particolare, il giudice amministrativo, dopo aver ricostruito il quadro normativo rilevante, riteneva manifestamente infondate le censure di legittimità costituzionale e insussistenti i lamentati vizi di legittimità dell'atto impugnato.

Alla luce dell'istruttoria svolta, inoltre, escludeva che il prelievo forzoso avesse inciso sul compenso del concessionario in misura eccessiva, risultando pari al 4,1% per il 2014 e al 3,7-3,8% nel 2015, sicché la disciplina contestata non aveva ostacolato una gestione redditizia degli apparecchi di gioco da parte dei concessionari, né leso o scoraggiato la libertà garantita dall'art. 49 TFUE o violato il principio di concorrenza, risultando compatibile con i principi unionali.

Escludeva, infine, che fosse stato leso il legittimo affidamento delle società sia con riguardo alle modalità di ripartizione del prelievo, ancorate al numero di apparecchi a disposizione, trattandosi di dato oggettivo idoneo a fondare la ragionevole presunzione di una maggiore raccolta di giocate, sia rispetto all'ambito di intervento del legislatore ai soli giochi ex art. 110 TULPS, più limitato rispetto alla generalità dei giochi ma di gran lunga più ampio per volume di affari.

12. Avverso detta sentenza, [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; resiste con controricorso ADM. Le altre parti sono rimaste intime.

13. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

14. In prossimità dell'adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio per la trattazione congiunta del ricorso NRG 22691/2025, proposto da [REDACTED] [REDACTED] Srl avverso la sentenza n. 3433/2025 del Consiglio di Stato, relativa alle medesime questioni di cui al presente giudizio, dovendosi escludere la sussistenza di ragioni per la riunione o la necessaria trattazione unitaria con il diverso ricorso, di cui neppure sono state dedotte le eventuali ragioni di doglianza.

Né sussistono, attesa la diversità delle parti, evidenti ragioni di economia processuale tali da imporre una diversa soluzione.

2. Il primo motivo denuncia "eccesso di potere giurisdizionale per invasione nella sfera di potestà legislativa" per aver il Consiglio di Stato qualificato come solidale e non parziaria l'obbligazione di pagamento introdotta con l'art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 1, comma 920 e 921, l. n. 208/2015, disattendendo il disposto normativo che impone il prelievo forzoso a ciascun operatore della filiera di gioco, secondo un criterio di riparto dell'onere economico in termini proporzionali ai compensi contrattuali e senza necessità di una traslazione dell'onere suddetto dai concessionari ai gestori e agli esercenti, in tal modo "creando" una nuova norma non presente nel sistema.

3. Il secondo motivo denuncia "difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. c), CPA, nonché dell'art. 1, comma 921 della legge n. 208/15".

La sentenza impugnata, oltre a ritenere solidale, tra il concessionario e gli altri operatori, la responsabilità per l'obbligazione di pagamento del prelievo forzoso, ha affermato che al relativo adempimento sia tenuto il concessionario in prima battuta, salvo il diritto di regresso del primo nei confronti dei secondi, rispondendo tale soluzione alla *ratio* di individuare i concessionari quali *"uniche controparti dell'amministrazione finanziaria senza essere polverizzati in una miriade di rapporti con i singoli esercenti"*



operanti nella filiera dei concessionari ... con cui i Monopoli non hanno alcun rapporto".

Tale statuizione del giudice amministrativo si pone in contrasto con i criteri di riparto previsti dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., oltre che con la decisione della Corte costituzionale n. 125/2018.

4. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, investendo, sotto diversi versanti, la medesima questione e statuizione del giudice amministrativo, sono inammissibili.

5. Con riguardo al primo motivo, in particolare, occorre premettere che, in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del giudice contabile o amministrativo, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (così Sez. U, n. 34499 del 26/12/2024; Sez. U, n. 36593 del 2021, Sez. U, n. 22711 del 2019, Sez. U, n. 32175 del 2018; da ultimo Sez. U, n. 23421 del 17/08/2025).

Questa ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la *voluntas legis* applicabile nel caso concreto, anche se l'abbia desunta non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla *ratio* che il loro coordinamento sistematico disvela, potendo tale operazione ermeneutica, tutt'al più, dar luogo ad un *error in iudicando*, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (così ancora Cass. S.U., n. 22711 del 2019, Cass. S.U., n. 22784 del 2012).

5.1. Orbene, il Consiglio di Stato, nella vicenda in esame, proprio in funzione della valutazione sulla legittimità della disciplina in rilievo, tra l'altro alla luce delle pronunce sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sollecitate nel corso del complesso giudizio, ha svolto la contestata attività ermeneutica tesa, in realtà, all'individuazione



dei principi e dei contenuti delle norme regolatrici della fattispecie, sicché, lungi dall'aver svolto una attività "creativa" e di "produzione" normativa, si è limitato ad interpretare le norme e la *ratio* delle scelte del legislatore, così esplicitando il conseguente articolato ragionamento giuridico su cui ha fondato la propria decisione.

Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice amministrativo, dopo aver ricostruito il complessivo quadro giuridico di riferimento della disciplina del gioco e delle scommesse - con specifico riguardo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP - *amusement with price*, installati presso esercenti, normalmente esercizi commerciali, e VLT - *video lottery terminal*, gestiti direttamente dai concessionari nelle sale giochi; tutti obbligatoriamente collegati ad una rete telematica dell'amministrazione) e alla regolamentazione del compenso del concessionario, contenuta nel d.m. 12 marzo 2004, n. 86 - ha rilevato che a seguito del *novum* normativo di cui all'art. 1, commi 920 e 921, l. n. 208/2015:

- il prelievo forzoso è stato disposto *una tantum* per l'anno 2015;
- è stato applicato a tutti gli operatori della filiera del gioco in misura proporzionale alla partecipazione alla distribuzione del compenso, derivandone che non era più necessaria la rinegoziazione dei contratti per la traslazione dell'onere economico dai concessionari ai gestori e agli esercenti;
- tra i soggetti obbligati - concessionari, gestori ed esercenti - era configurabile un rapporto speciale di solidarietà, con individuazione di un obbligo di versamento "in prima battuta" in capo ai concessionari, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti.

La ricostruzione compiuta dal Consiglio di Stato, condivisibile o meno, si à ancora ad una evidente prospettiva sistematica, mirata a non ampliare l'ambito dei destinatari e degli interlocutori rispetto all'ADM in un contesto che vede quali suoi diretti referenti i soli concessionari, restando i rapporti



con gli altri soggetti (esercenti e gestori) solo occasionali e mirati all'accertamento della concreta effettiva attività svolta.

5.2. È dunque evidente che la valutazione della natura, solidale o parziaria, della responsabilità tra concessionario e gli altri operatori, in questi termini, costituisce solo l'esito – anzi, uno degli esiti – della complessa esegesi da parte del Consiglio di Stato delle disposizioni qui in rilievo ed integra, come tale, un risultato rientrante nell'effettivo *proprium* della giurisdizione, del tutto inidoneo ad integrare un eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore.

5.3. Né rileva che tale attività interpretativa possa aver dato luogo – nella prospettazione della parte ricorrente – ad un provvedimento abnorme o anomalo, ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento. Infatti, in questi ultimi casi può profilarsi, eventualmente, un *error in iudicando*, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione e il presunto errore di interpretazione rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa prescindere dalla sua gravità, visto che, come sopra rilevato, l'interpretazione delle norme costituisce il *proprium* distintivo dell'attività giurisdizionale (v. la giurisprudenza prima citata, nonché Sez. U, n. 29900/2022, Sez. U, n. 36899/2021, Sez. U, n. 27770/2020).

6. Con riguardo alla seconda censura, va rilevato, in primo luogo, che il motivo si presenta, in sé, perplesso e contraddittorio, posto che, nella sua stessa articolazione, prospetta, “*sotto concorrente profilo*”, l'inammissibilità della stessa doglianza, invocando, in tale evenienza, una “*libertà*” di riproposizione delle questioni nelle più diverse sedi giurisdizionali.

6.1. Anche a prescindere da quanto sopra, inoltre, va sottolineato che i contestati passaggi della motivazione in realtà costituiscono delle mere argomentazioni, tra l'altro su aspetti complementari rispetto all'oggetto del giudizio, di una articolata e complessa ricostruzione del quadro normativo



di riferimento, all'interno del quale il Consiglio di Stato ha operato il riscontro di legittimità costituzionale della disciplina in rilievo.

Si tratta, in evidenza, di considerazioni e argomentazioni – natura della solidarietà; ruolo prioritario del concessionario nell'assolvimento del debito - che neppure accedono, se non indirettamente e in una prospettiva di analisi di sistema, alla *ratio* della decisione volta a statuire la legittimità del decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015 (e sua successiva integrazione con la nota emessa in data 28 aprile 2016 a seguito della legge n. 208/2015), su cui si è incentrato il ricorso e le decisioni prima del TAR e poi del Consiglio di Stato.

In altri termini, esse integrano, sotto il profilo della rilevanza ai fini della decisione adottata, dei meri *obiter dicta*, irrilevanti ai fini della statuizione e sicuramente inidonei a configurare l'asserito travalicamento del riparto con la giurisdizione del giudice ordinario.

Si tratta di conclusione che, inoltre, refluisce – quale ulteriore ragione di inammissibilità – anche con riguardo al primo motivo sopra esaminato.

6.2. In terzo luogo, la doglianza nel contestare l'esegesi delle norme da parte del giudice amministrativo si risolve, in realtà, nella deduzione di un – eventuale – *error in iudicando* da parte del giudice sulla interpretazione e portata delle norme, ossia di un vizio che, pur sempre, si colloca all'interno del perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, in alcun modo censurabile innanzi alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.

7. Il terzo motivo denuncia "difetto di giurisdizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 d.lgs. n. 175/2024, nonché dell'art. 1, comma 941, legge n. 208/2015", per aver il Consiglio di Stato ripetutamente qualificato il prelievo di cui all'art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 di natura tributaria.

7.1. Anche tale motivo è inammissibile.

7.2. Pure tale censura sconta, in primo luogo, le medesime carenze su indicate, venendo ad aggredire un mero *obiter* della motivazione – la



qualificazione della natura del prelievo -, che non integra la *ratio decidendi* giustificativa della giurisdizione.

La suddetta qualificazione del giudice amministrativo, difatti, si rapporta – eventualmente – alla valutazione sui criteri di ripartizione del *quantum* del prelievo forzoso tra i destinatari, ancorata al numero degli apparecchi, e all'incidenza dello stesso sulla "gestione redditizia", per cui la censura, anche in questa prospettiva, finisce per risolversi in una contestazione su un mero *error in iudicando*, non censurabile nella presente sede.

7.3. In ogni caso, a prescindere dalla indicazione della natura tributaria del prelievo, operata dal Consiglio di Stato in più parti della motivazione, è improponibile la deduzione, per la prima volta innanzi alle Sezioni Unite, della questione del riparto di giurisdizione, in specie da parte dell'originario ricorrente, restando privo di rilievo, a tal fine, la mera qualificazione operata dal giudice amministrativo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la proposizione di una domanda ad un determinato giudice è ontologicamente incompatibile con l'eccezione, avanzata dalla stessa parte, di difetto di giurisdizione del medesimo giudice adito sulla domanda (v. Sez. U, n. 1309 del 19/01/2017; Sez. U, n. 22439 del 24/09/2018; Sez. U, n. 33685 del 31/12/2018; Sez. U, n. 31754 del 05/12/2019; da ultimo v. anche Cass. n. 13434 del 20/05/2025).

7.4. Va ricordato, infine, che il *petitum* sostanziale del presente giudizio ha riguardato l'esercizio del potere amministrativo, per il tramite del decreto direttoriale n. 388 del 15 gennaio 2015, in relazione all'attuazione dei criteri direttivi per la ripartizione del prelievo forzoso di cui all'art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, e, quindi, in relazione all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e ai fatti ivi allegati (*i.e.* la riduzione autoritativa del compenso e l'errata individuazione dei criteri per la distribuzione del prelievo tra i vari concessionari), il rapporto concessorio e non la natura o l'assolvimento dell'obbligazione pecuniaria così introdotta.



In altri termini, la natura del prelievo forzoso, a prescindere dalla correttezza o meno della valutazione operata dal Consiglio di Stato, costituisce profilo estraneo al presente contenzioso.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. Attesa la complessità della vicenda, caratterizzata da interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nonché dello stesso legislatore, con norme dirette a ridefinire in termini significativi l'originaria disciplina, sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

